



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1840/FLP2005

Roma, 04 luglio 2005

NOTIZIARIO N° 52

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

NOTIZIE FLASH

Disabili: illiceità del patto di prova

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza 01/04/2005, n. 6826**, ha statuito che: "*Ai sensi della disciplina dettata dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 non è ammissibile l'utilizzazione dei contratti di lavoro a termine per la quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio di lavoratori invalidi.*"

La liceità del patto di prova comporta la liceità del recesso manifestato durante il periodo ricompreso nell'esperimento della prova e la conseguente inapplicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e del vincolo contrattuale assunto in virtù dell'obbligatorio avviamento al lavoro. Viceversa, l'accertata illiceità del patto di prova comporta ipso iure l'assunzione dell'invalido senza patto di prova e a tempo indeterminato e la conseguente applicabilità al rapporto di lavoro così instaurato della tutela reale ex art. 18 della legge 300/1970."

Nel caso di specie la società datrice di lavoro impugnava la sentenza di appello aveva dichiarato illegittimo, reputandolo come licenziamento, il recesso per mancato superamento del periodo di prova, comunicato dalla ricorrente ad un lavoratore assunto con contratto a termine come invalido ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482.

Dirigenti privi di occupazione: benefici contributivi

L'INPS, con il **Messaggio 24/06/2005, n. 23786**, in relazione agli incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (art. 20 legge n. 266 del 7 agosto 1997), specifica che, per il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% ex art 3-ter legge 438/1992 a totale carico del dirigente, i datori di lavoro dovranno riportare il relativo importo, al netto della quota agevolata (50%), con il codice di nuova istituzione "M95R" e considerare i soli campi del DM10/2 "numero dipendenti" e "retribuzioni".

Tale contribuzione, quindi, non deve essere più compresa nell'ambito delle partite poste a conguaglio con il codice "R410".

L'UFFICIO STAMPA